



CITTÀ DI MASSAFRA
Provincia di Taranto
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente e L.S.U.

Il giorno 27/4/2012 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
TAMBURRANO MARTINO CARMELO	Sindaco -Presidente	X	
VIESTI ANTONIO	Assessore - Vice Sindaco	X	
CASTIGLIA GAETANO	Assessore	X	
CERBINO ANTONIO	Assessore	X	
FUGGIANO SALVATORE	Assessore	X	
GENTILE RAFFAELE SANTE	Assessore		X
MARRAFFA GIUSEPPE	Assessore		X
ZACCARO GIANCARLA	Assessore		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia D'arcangelo .

Proposta del Sindaco e della Giunta

Parere di Regolarità Tecnica (art.49 d.lgs. 18.09.2000 n.267)

Visto con parere favorevole _____

Li _____

Il Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Latagliata

Parere di Regolarità Contabile (art.49 d.lgs. 18.09.2000 n.267)

Visto con parere favorevole _____

Li _____

Dirigente Dott. Roberto Carucci

Copertura Finanziaria (art. 151.comma 4.d.lgs.18.09.2000 n.267)

Prenotazione _____

Impegno definitivo _____

Li _____

Il Responsabile _____

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che l'art. 45, comma 1, del CCNL del 14/09/2000 degli Enti Locali prevede che gli Enti in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o in alternativa, secondo le modalità indicate dall'art. 45 del CCNL sopraccitato, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi;
- che l'art. 45, comma 2, del medesimo CCNL, prevede che possono usufruire del servizio mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e che la medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero;
- che gli artt. 33 e 34 del CCNL 1998-2001 per il personale del comparto Regioni ed autonomie locali – area dirigenziale prevedono che il diritto al buono pasto del dirigente sussiste solo nei casi in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane;
- che l'art. 51, c.2 del CCNL 1998-2001 dei Segretari Comunali e Provinciali prevede che il segretario ha titolo al buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane;

Atteso

- che il personale L.S.U. garantisce le seguenti attività: servizio di ausilio agli uffici, manutenzione agli impianti elettrici, agli immobili comunali, manutenzione stradale, agli edifici scolastici e loro pertinenze, ed altri interventi anche in via straordinaria, con notevole risparmio dell'Ente;
- che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il personale L.S.U. ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata con le medesime modalità e condizioni previste per il personale dipendente;

Richiamata la delibera di G.C. n. 106 del 19/09/2011 con cui è stato determinato agli aventi diritto il valore nominale del buono pasto a € 5,29;

Ritenuto necessario ed opportuno adottare il regolamento che disciplini l'utilizzo dei buoni pasto, predisposto dal Servizio Gestione Giuridica del Personale, allegato al presente atto sub A) per farne parte integrante e sostanziale (Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente e L.S.U.);

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di rito

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per far parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto segue:

1. di approvare l'allegato Regolamento (all. A) sull'utilizzo dei buoni pasto, predisposto dal Servizio Gestione Giuridica del Personale, costituito di n. 11 articoli;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.L.gs 267/2000.

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Martino Carmelo TAMBURRANO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal... ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

03 MAG. 2012

Il Responsabile


Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

Si attesta che la presente deliberazione è conforme all'originale, per uso
amministrativo.

Addi...

03 MAG. 2012

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'Arcangelo



Si attesta che:

la presente deliberazione è stata partecipata ai capigruppo consiliari con lettera
prot.....del, è divenuta esecutiva perché:
 dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 d.lgs.267/2000);
 decorso il termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione senza
opposizioni né ricorsi.

Addi.....

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

Provvedimento trasmesso per l'esecuzione alle Ripartizioni:

- Affari Generali
 - Risorse Umane
 - Ragioneria e Tributi
 - Lavori Pubblici
 - Ecologia -Urbanistica
 - Attività Produttive – P.M.
- con lettera prot.....del.....

Addi.....

Il Responsabile.....



ALLEGATO A)

COMUNE DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE E LSU

Deliberazione di G.C. n° 97/12...

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (art. 45 e 46 del C.C.N.L. Enti Locali del 14/09/2000).
2. Il Comune di Massafra, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto). Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.
5. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio;
 - b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari.

Art. 3

Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1 comma 2.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

3. Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Dirigente o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, per inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro, compatibilmente con le risorse di bilancio.

4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora e massimo due ore.

5. Nel caso di dipendenti soggetti a turni di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all'orario in cui è solitamente prevista la pausa mensa (pranzo o cena) si ha diritto al buono purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa pasto) sia almeno di 8 ore.

6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Dirigente.

7. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro (es. permesso per donazione sangue, per testimonianza nell'interesse dell'Amministrazione, per esami prenatali...), purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi dal Dirigente a cui fa capo il dipendente interessato, e registrati dall'incaricato al rilevamento presenze.

Art. 4

Personale di qualifica dirigenziale e Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale e i Dirigenti hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 5

Diritto dei lavoratori socialmente utili al servizio sostitutivo di mensa

1. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il lavoratore socialmente utile, autorizzato ad effettuare attività di lavoro in orario pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore. Si applicano allo stesso le medesime modalità e condizioni previste per il personale dipendente.

Art. 6

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.

2. Per i dipendenti in missione va erogato il buono se l'orario di missione sia pari ad otto ore, in cui si comprende anche il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno; non va erogato nelle ipotesi in cui gli stessi non richiedono il rimborso spese per la fruizione del pasto e nei casi in cui il costo del pranzo sia compreso nella spesa sostenuta dall'ente nella missione (corso di formazione, convegno, ecc..)

Art. 7

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto giornaliero. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.
2. Il valore nominale del buono pasto viene fissato con Deliberazione della Giunta comunale che deve tener conto dei vincoli normativi in materia.
3. Il buono pasto:
 - deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
 - è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'I.R.A.P. per l'Amministrazione per la parte eccedente € 5,29.

Art. 8

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto, il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto, l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 9

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata di massima ogni trimestre.
2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente sulla base dei rientri effettuati, come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo. La consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto, che firma per ricevuta su apposito registro.
3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

Art. 10

Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.
2. L'incaricato al controllo e all'erogazione dei buoni pasto trasmetterà trimestralmente all'Ufficio finanziario la determinazione contenente l'importo da assoggettare alle ritenute di cui al precedente comma per ciascun dipendente, calcolato in base al numero dei buoni pasto spettanti.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.